

**MINISTERO DELL'INTERNO**

**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
DIREZIONE CENTRALE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA TECNICA**

**AREA PREVENZIONE INCENDI**

**Lettera Circolare**

**PROT. n° P834/4122 sott. 46 BIS**

**Roma, 08 luglio 2003**

**OGGETTO: D.M. 18 settembre 2002, punto 5.4.2, comma 2 dell'allegato - Installazione dei gruppi frigoriferi**

Pervengono da più parti, soprattutto dagli operatori del settore, quesiti volti a chiarire se l'installazione dei gruppi frigoriferi a servizio delle strutture sanitarie debba essere realizzata esclusivamente secondo quanto previsto dal D.M. 18 settembre 2002 al punto 5.4.2 comma 2 dell'allegato, considerato che il testo normativo non menziona altre forme di installazione.

Al riguardo si chiarisce che quanto dettato, dal punto in questione non è da intendere nel senso impositivo di una soluzione unica ed esclusiva, ma come insieme di misure di sicurezza da adottare nei soli casi in cui l'installazione sia prevista all'interno degli edifici.

Per correttezza interpretativa ed applicativa della norma, si ritiene pertanto opportuno far rilevare che, allo stato del quadro tecnico/normativo, non si ravvisano motivi ostativi alla installazione dei gruppi frigoriferi all'aperto sui terrazzi di copertura o in qualsiasi altra area esterna a cielo libero.